



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



**CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA PREVISIONE DI CUI**

**ALL'ART. 10 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE**

**PROT. 210841 del 19 aprile 2023 "Fondo Alimentare"**

*"Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno,*

*beneficiari del contributo economico previsto dall'art. 1, commi 450 e 451*

*della legge 29 dicembre 2022 n. 197"*

**TRA**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (codice fiscale 97099470581), di seguito denominato "MASAF", con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, rappresentato nel presente atto dal Dott. Luigi Polizzi – in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 reg. 42, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero

**E**

**I soggetti di cui agli elenchi allegati alla presente Convenzione che hanno tempestivamente presentato la domanda di partecipazione, e**

**confermato la volontà di aderire al presente atto**

di seguito indicati come *“I singoli esercenti”*

**PREMESSO**

**a)** che con il comma 450 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197, è stato *“istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante”*;

**b)** che il successivo comma 451 della legge 29 dicembre 2022 n.197, ha previsto l’adozione di un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per stabilire: *a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio .... b) l’ammontare del beneficio unitario; c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo ... d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità”*;

**c)** che in esecuzione delle citate previsioni normative è stato adottato il decreto interministeriale prot. n. 210841 del 19 aprile 2023 recante *“Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”* (d’ora in avanti *“Decreto”*);

**d)** che l’art. 1 del Decreto ha individuato Poste Italiane quale soggetto

emittente le Carte prepagate, a favore dei beneficiari del contributo, individuati in 1.300.000 nuclei familiari, distribuiti sull'intero territorio nazionale;

e) che il Decreto ha superato i controlli preventivi di legittimità, risultando registrato presso la Corte dei conti il 4.05.2023 al n. 542, e presso l'UCB il 24 aprile 2023 al n. 176 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 12 maggio 2023;

f) che in attuazione della previsione dell'art. 10 del Decreto, rubricato "*Modalità e condizioni di accreditamento degli esercizi*", è stato pubblicato, sulla pagina dedicata all'attuazione della misura di sostegno, l'Avviso pubblico, prot. n. 293319 del 7 giugno 2023, per l'individuazione degli esercizi commerciali che intendessero concorrere all'attuazione della misura di sostegno, a favore dei soggetti in possesso delle Carte acquisti del "Fondo Alimentare";

g) che "*I singoli esercenti*" hanno tempestivamente presentato la domanda di partecipazione alla procedura per la sottoscrizione della Convenzione con il Masaf, impegnandosi ad effettuare una specifica scontistica a favore dei possessori delle carte del "Fondo Alimentare", nella misura percentuale del 15% sugli acquisti di beni di cui all'Allegato 1 del Decreto, effettuati presso il proprio o i propri esercizi commerciali, e garantendo la trasmissione della rilevazione dei prezzi medi di un paniere significativo di beni, tra quelli dell'allegato 1 al Decreto, entro il 31 gennaio 2024;

h) che il MASAF procede alla sottoscrizione della presente convenzione con "*I singoli esercenti*", al fine di garantire il concorso del

settore privato – attraverso la fruizione di condizioni agevolate di acquisto da parte dei nuclei familiari in stato di bisogno – alla realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dal Decreto “Fondo Alimentare”.

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Tutto ciò premesso si stipula quanto segue**

**ART. 1**

**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell’art. 10 del Decreto, disciplina le modalità operative, attraverso cui “*I singoli esercenti*” concorrono all’attuazione della misura di sostegno a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno, come individuati dal Decreto “Fondo Alimentare”.

“*I singoli esercenti*”, con la sottoscrizione della convenzione si impegnano a:

- a) applicare una scontistica a favore dei possessori della Carta di cui al “*Fondo Alimentare*”, nella misura del 15%, da attuarsi tramite buoni sconti da utilizzarsi presso il proprio esercizio/i propri esercizi commerciale/i, o tramite sconto diretto sugli acquisti o credito su acquisti, per i beni di cui all’Allegato 1 del Decreto;
- b) esporre in luogo ben visibile, in zona di accesso dell’esercizio commerciale/degli esercizi commerciali, il logo dell’iniziativa, che sarà comunicato dal Masaf;

c) cumulare la scontistica di cui al punto a) con le altre offerte di acquisto praticate a beneficio di tutti i consumatori;

d) comunicare entro il 31 gennaio 2024, una rilevazione delle variazioni dei prezzi medi riferiti ad un paniere significativo di beni di prima necessità, di cui all'allegato 1 del Decreto.

## **ART. 2**

### **IMPEGNI COMUNI DELLE PARTI**

Nell'attuazione di un ampio spirito di cooperazione, ed ai fini della più efficace ed efficiente attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano vicendevolmente a confrontarsi, qualora insorgessero difficoltà operative, al fine di rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale che rallenti o impedisca il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei nuclei familiari in stato di bisogno, come individuati dal Decreto.

Il MASAF ha informato "I singoli esercenti" dell'approvazione del modello della Carta, lo ha pubblicato sulla pagina del Masaf, dove sono presenti tutte le informazioni del Fondo Alimentare, per agevolare i possessori della stessa nell'identificazione degli esercizi che applicano la particolare scontistica nella misura del 15%.

## **ART. 3**

### **RESPONSABILE E REFERENTE DELLA CONVENZIONE**

Responsabile della convenzione per il Ministero è:

- il Direttore Generale, Dott. Luigi Polizzi [Piue.segreteria@masaf.gov.it](mailto:Piue.segreteria@masaf.gov.it);  
[l.polizzi@masaf.gov.it](mailto:l.polizzi@masaf.gov.it); [aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it)

Referente della convenzione per il Ministero è:

- la dott.sa Fulvia de Falco, funzionario della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea,

[f.defalco@masaf.gov.it](mailto:f.defalco@masaf.gov.it)

#### **ART. 4**

##### **DURATA, MODIFICHE E PROCEDURE DI RINNOVO**

1. La presente convenzione è valida a decorrere dalla data della pubblicazione sulla pagina MASAF dedicata al Fondo Alimentare, unitamente agli allegati completi dei nominativi di tutti gli aderenti, ed avrà durata fino al 31 gennaio 2024.

2. Qualsiasi modifica della presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle parti.

#### **ART. 5**

##### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI**

##### **PERSONALI**

1. Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.

2.. *"I singoli esercenti"* hanno prestato il consenso alla pubblicazione dei dati del proprio o dei propri esercizi commerciali (identificativo esercizio o esercizi, insegna, indirizzo completo) affinché i beneficiari della misura di sostegno del Fondo Alimentare, in possesso delle Carte emesse da Poste Italiane, possano identificarli ed usufruire dello sconto nella misura del 15%

sugli acquisti dei beni di prima necessità, di cui all'Allegato 1 del Decreto.

**Art. 6**

**INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE**

Le parti possono risolvere la presente convenzione nei casi di inadempimento grave e/o di ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o pec. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione dell'accordo opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

**Art. 7**

**RAPPORTI TRA LE PARTI E FORO COMPETENTE**

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra il Ministero ed *"I singoli esercenti"*, si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, in materia di contratti, ed in caso di controversia si indica il Tribunale di Roma, quale Foro competente.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente.

Per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale  
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea  
Il Direttore Generale  
Luigi Polizzi